



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18244 / 07 44

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Maria Cosentino	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Giuliano Casucci	Consigliere	del 11/4/07
2. " Fausto Cardella	Consigliere	SENTENZA
3. " Pietro Zappia	Consigliere	N. 614/07
4. " Alberto Macchia	Consigliere	R.G.N. 20.651/05

ha pronunciato la seguente:


S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da Ciavardini Luigi avverso la sentenza, in data 13.12.2004, della Corte d'appello di Bologna;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere, dott. Fausto Cardella;

Udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen., dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i capi d'imputazione 4) e 5), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, il rigetto del





ricorso, per i capi 2) e 3);

Sentiti i difensori dell'imputato, avv. Giovanni Aricò, del foro di Roma, e avv. Alessandro Pellegrini, del foro di Bologna, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il due agosto 1980, nella stazione ferroviaria di Bologna deflagrava un ordigno, provocando la morte di 85 persone e lesioni a 200.

Le indagini accertavano che l'esplosivo, circa 20-25 Kg del tipo gelatinato, era contenuto in una valigia, collocata nella sala d'aspetto di seconda classe; l'attivazione dell'innesco aveva necessariamente comportato l'apertura del coperchio della valigia per l'inserimento di un congegno di tipo chimico (temporizzatore chimico) a contatto con l'esplosivo; quest'operazione non avrebbe potuto essere effettuata con troppo anticipo rispetto all'esplosione.

Per tale fatto erano condannati, con sentenza passata in giudicato, Fioravanti Giuseppe Valerio e Mambro Francesca.

A seguito di ulteriori indagini si perveniva all'incriminazione per quel delitto anche di Ciavardini Luigi, in concorso con i predetti Fioravanti e Mambro, nonché per il reato di partecipazione a banda armata ma, con sentenza del 30 gennaio 2000, costui era condannato per quest'ultimo reato ma assolto dall'imputazione di strage.

Con sentenza, in data 9.3.2002, la Corte d'appello di Bologna, sezione per i minorenni, ribaltava il giudizio in ordine al reato di strage e delitti collegati e, confermando la precedente condanna, giudicava il Ciavardini colpevole anche del delitto di strage e connessi.



La Corte di cassazione, il 17.12.2003, annullava con rinvio la sentenza di condanna, limitatamente al delitto di strage e ai reati collegati.

Con sentenza, in data 13.12.2004, la Corte d'appello di Bologna, sezione per i minorenni, giudice del rinvio, condannava l'odierno imputato per il delitto di strage e reati connessi e, ritenuta la continuazione tra tali delitti e quello di banda armata, per il quale era già intervenuta condanna irrevocabile, ritenuta la prevalenza delle circostanze aggravanti sull'attenuante della minore età, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione nonché alle pene accessorie.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, per il tramite dei difensori, chiedendone l'annullamento per manifesta violazione di legge.

La sentenza impugnata

La Corte d'appello bolognese, sulla scorta delle risultanze di altri processi, conclusisi con sentenza irrevocabile, premette un excursus sulle formazioni eversive di estrema destra che operavano negli anni '70 e '80, con particolare riguardo a quella di "Terza Posizione" nella quale militavano sia Fioravanti Giuseppe Valerio e Mambro Francesca che Ciavardini Luigi. Rileva la sentenza che questa Corte di cassazione, pur annullando la prima decisione della corte bolognese per un deficit di motivazione, con riguardo alla partecipazione del minore alla fase preparatoria e a quella propriamente esecutiva del delitto, tuttavia, aveva condiviso e ritenuto immune da vizi argomentativi i seguenti punti:

1) La ricostruzione socio-ambientale in cui maturò il progetto stragista e la matrice di destra del delitto;

2) L'interpretazione data dai giudici di primo e secondo grado alle dichiarazioni di Massimo Sparti, corroborate da quelle del De Vecchi, allorché



ricostruisce la visita, avvenuta il 4 agosto 1980, della coppia Fioravanti e Mambro alla ricerca di un documento falsificato per la donna che, essendo stata presente alla stazione di Bologna, aveva necessità di altra identità;

3) Le considerazioni a sostegno della credibilità del suddetto Sparti;

4) La ricostruzione della vicenda di Francesco Mangiameli, rappresentante siciliano della formazione di "Terza Posizione", e della motivazione della sua uccisione, da individuarsi nella circostanza che egli era certamente a conoscenza del coinvolgimento nella strage del Fioravanti e della Mambro nonché nella convinzione di questi ultimi che egli fosse un traditore, avendo avuto rapporti con quelle stesse istituzioni che, invece, loro avrebbero dovuto combattere e che aveva rivelato particolari di una azione commessa da camerati, mettendone in pericolo l'impunità;

5) La ricostruzione dei movimenti del Ciavardini nel periodo che precedette la strage, l'incontro con la coppia Fioravanti-Mambro, in Palermo presso il Mangiameli, quando già si vociferava, nell'ambiente della destra eversiva, di un'operazione stabilita per i primi giorni di agosto;

6) La sicura compresenza in provincia di Treviso, sia il giorno precedente la strage sia quello successivo, del Fioravanti, della Mambro, del Ciavardini oltre che di altro personaggio, Gilberto Cavallini;

7) La falsità dell'alibi fornito per la giornata del 2 agosto dal Fioravanti e dalla Mambro, avallato dal Ciavardini;

8) La compatibilità della visita dei predetti tre al mercato di Prato della Valle, a Padova, con la loro partecipazione alla strage;

9) L'esistenza della telefonata del Ciavardini a Cecilia Loreti nell'imminenza della strage, diretta a



spostare l'appuntamento, preso quando ancora l'imputato non era a conoscenza della data in cui sarebbe avvenuta la strage;

10) La ragione del rinvio, da individuarsi non già in un problema connesso a documenti, ma in una circostanza sorta con l'arrivo a Treviso del Fioravanti e della Mambro, problema già cessato qualche giorno dopo, ragione, quindi, logicamente collegabile al verificarsi della strage;

11) La riconducibilità dell'allontanamento del Ciavardini, dopo la strage, dai suoi sodali che ne avevano deciso la soppressione fisica per aver egli messo a repentaglio la sicurezza di tutto il gruppo con le sue vanterie "con le sue ragazzine" e con le varie imprudenze commesse, tra le quali la telefonata alla Loreti;

12) La compatibilità di tale proposito omicida non solo con la sua conoscenza degli autori della strage, ma anche con la sua partecipazione alla stessa.

A fronte di tali elementi, da considerare acquisiti, secondo la corte d'appello la sentenza di rinvio aveva segnalato il difetto di motivazione in ordine:

1) Al fatto che il Cavallini, pur essendo indicato come colui che aveva fatto da "base" per la conoscenza di luoghi e persone, non era stato rinviato a giudizio per il delitto di strage;

2) Alla circostanza che il Ciavardini avesse avuto tempo per organizzare giri di svago con la fidanzata, Elena Venditti, e con altri amici;

3) Al fatto che egli fosse latitante e avesse, perciò, bisogno di un rifugio;

4) Al fatto che l'individuazione della fascia oraria del treno che la Venditti e gli altri amici avrebbero dovuto prendere il 2 agosto in quella più notturna, rispetto a quella che prevedeva la partenza alle ore 5 del mattino, vale a dire in quella che avrebbe permesso il passaggio da Bologna in orario



precedente a quello fissato per lo scoppio della bomba, era fondata su considerazioni non univoche e opinabili;

5) al fatto che, secondo la sentenza annullata, il Fioravanti riceveva dal Ciavardini il documento di identità, intestato a Caggiula, e gli cedeva la patente a nome "Amedeo De Francisci", che egli non poteva più usare perché divenuta insicura. Si sosteneva, infatti, che il Fioravanti non avrebbe potuto partecipare all'operazione senza un documento d'identità sicuro; senonché tale circostanza, secondo la sentenza di annullamento di questa Corte, si poneva in contrasto logico con la circostanza che la situazione di necessità di un documento di identità valido si trasferiva, in tal modo, sul Ciavardini, il quale, del pari, non avrebbe potuto partecipare all'azione;

6) Alla tesi del cosiddetto "baratto", condivisa dai giudici dell'appello, secondo cui Cavallini, Fioravanti e Mambro si sarebbero determinati a coprire le responsabilità del Ciavardini in ordine al delitto del magistrato Amato per evitare che egli, in caso di condanna, decidesse di collaborare, dicendo quanto era a sua conoscenza sulla strage. Tale tesi, secondo la Cassazione, si conciliava più con l'ipotesi di estraneità del Ciavardini all'esecuzione della strage che non con la sua partecipazione a quel delitto, in quanto le sue dichiarazioni, nel secondo caso, avrebbero dovuto essere necessariamente anche confessorie;

7) Al fatto che, in ogni caso, la presenza del Ciavardini non era specificamente necessaria in rapporto alla tipologia dell'azione.

La Corte d'appello di Bologna, rivendicando a sé, nel rispetto dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio, autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione degli stessi perviene, in sintesi, alla conclusione che l'incontro di Treviso, ove il Cavallini aveva allestito due covi, non fu affatto occasionale ma in vista dei



futuri obiettivi della banda, ossia l'attentato al giudice Stiz (progetto poi abbandonato) e la strage di Bologna, obiettivi noti e condivisi dal Ciavardini. In quell'occasione Valerio Fioravanti e Francesca Mambro lo informarono della data fissata per la strage. Il Ciavardini dette al Fioravanti il suo documento di identità, intestato a "Flavio Caggiula", nel che si ravvisa un consapevole contributo all'esecuzione del delitto, senza ricevere affatto, in cambio, il documento intestato ad "Amedeo De Francisci", del quale non aveva alcun bisogno, potendo disporre di altro documento, validamente utilizzabile, intestato a "Marco Arena", documento che da tempo egli possedeva.

Per una migliore e più sicura esecuzione della strage erano necessarie più di due persone, dotate anche di una certa dose di freddezza, per trasportare la bomba fino alla stazione di Bologna, per individuare il punto esatto ove collocarla, per attivare l'ordigno, per compiere un'eventuale azione di copertura, eliminando possibili ostacoli di percorso e, infine, per assicurare la fuga. Il Ciavardini poté validamente contribuire, avendo tutti i requisiti necessari, fisici e di spessore criminale, ed essendo libero da qualsiasi impedimento.

Il cosiddetto "baratto", fu semplicemente l'offerta di un aiuto processuale all'imputato che fu da questi ricambiata sia per un interesse proprio, dato che non aveva un solido alibi per il delitto Amato, sia a vantaggio del Fioravanti e della Mambro, che con quell'aiuto sterilizzarono il rischio, possibile dal loro punto di vista, della collaborazione del Ciavardini con gli organi di giustizia, ma ottennero anche la conferma del loro alibi ad opera di un soggetto non formalmente accusato, all'epoca, della strage. Secondo la ricostruzione della corte territoriale, Luigi Ciavardini, dopo la celebrazione del processo per l'omicidio "Amato" contro gli imputati maggiorenni, nel quale vi fu il non riuscito tentativo



di coprire le sue responsabilità per quel delitto, mutò il proprio racconto sulla mattina del due agosto, allineandolo a quello di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini. Il Ciavardini raccolse, pertanto, il favore fornitogli dai componenti della sua banda e ricambiò il falso alibi sul giorno della strage. Del resto, secondo la sentenza in esame, un Ciavardini estraneo al reato non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire su un tema di prova fondamentale, come l'alibi per un reato gravissimo, per favorire una persona, come la Mambro, che gli era divenuta, nel frattempo, ostile, danneggiando al contempo se stesso. A dire della corte, il nome di Ciavardini sarebbe stato fatto dalla Mambro nella consapevolezza di non poter essere smentita perché i loro comportamenti della mattina del 2 agosto 1980 erano legati da un filo indissolubile e non potevano essere separati. Conseguentemente, a giudizio della corte bolognese, il *baratto* assume solo un significato rafforzativo dell'indizio del falso alibi.

In questo contesto indiziario, seguita la sentenza, non può avere alcuna incidenza il fatto che Gilberto Cavallini, peraltro già condannato quale componente della medesima banda armata, non sia stato ancora rinviato a giudizio per la strage ma solo iscritto nel registro delle notizie di reato, dato che gli indizi che raggiungono il Ciavardini sono non solo precisi, gravi e concordanti, ma soprattutto autonomi rispetto al Cavallini la cui posizione non ha maggiori punti di contatto con l'attuale imputato di quanti non ne abbia con quella del Fioravanti e della Mambro, già condannati per quell'attentato terroristico.

In ordine agli altri punti oggetto del rinvio, la sentenza rileva che la gita a Venezia del Ciavardini con la fidanzata e gli amici, avvenuta dal 21 al 24 luglio, non fu semplice diporto, ma prodromica al suo trasferimento a Treviso, sede logisticamente ideale per i futuri obiettivi della banda; fu anche dovuta al



tentativo di tenere con sé la fidanzata, allontanatasi da casa per entrare in clandestinità, ad imitazione della coppia Fioravanti-Mambro. Ma questo fu l'unico viaggio del Ciavardini.

Quanto alla telefonata del primo agosto, per rinviare il viaggio della fidanzata Venditti e degli amici Cecilia Loreti e Marco Pizzarri, le dichiarazioni della stessa Loreti non consentono di risalire all'orario preciso in cui i tre sarebbero dovuti partire da Roma, per la possibilità di varie alternative. L'ipotesi che il Ciavardini volesse evitare alla fidanzata ed agli amici di trovarsi nel capoluogo emiliano in concomitanza della strage è plausibile, tanto più che uguale preoccupazione fu manifestata dallo stesso Ciavardini in un precedente, analogo episodio, ma l'informazione processuale offerta con certezza dalla telefonata è soltanto quella della conoscenza da parte del Ciavardini che l'attentato terroristico era stato fissato per la mattina del due agosto; da essa, però, non è autonomamente e direttamente ricavabile la presenza dell'imputato alla stazione di Bologna in quella mattina.

I motivi del ricorso

Secondo il ricorso (primo motivo), al giudice di rinvio sono del tutto sfuggite l'essenzialità e la natura assorbente delle statuizioni della sentenza di rinvio in ordine all'individuazione del ruolo assunto dal Ciavardini nella vicenda. Moltissimi degli indizi, individuati dalla corte territoriale, non sono per niente storicamente certi ma sono ritenuti esistenti in virtù di un personale e manifestamente illogico ragionamento. Ci si trova di fronte ad una sorta di costruzione dialettica degli indizi che a loro volta sono poi dialetticamente interpretati.

La condanna del Fioravanti e della Mambro per la strage di Bologna affondava le sue radici su alcuni elementi indiziari, assunti in termini di certezze



dalle sentenze di merito, ma del tutto estranei al ricorrente, onde l'apparente logica secondo la quale l'affermazione di responsabilità dei maggiorenni riconduce alla responsabilità del Ciavardini, risulta, al contrario, manifestamente illogica.

Le dichiarazioni dello Sparti, ad esempio, non coinvolgono, affatto il Ciavardini, anzi sono espressive della sua assenza da Bologna, atteso che il Fioravanti avrebbe parlato a quello solo di sé e della Mambro.

Quanto all'alibi, ritenuto mendace, v'è da ricordare che la conferma del Ciavardini avvenne solo in epoca successiva alle dichiarazioni della Mambro onde se a costei poteva essere addebitata l'indicazione di un alibi mendace, per il Ciavardini la circostanza poteva dirsi rilevante solo ai fini di una sua responsabilità a titolo di favoreggiamento nei confronti dei due amici, giacché al medesimo Ciavardini era già stata contestata la sua presenza proprio il due agosto a Padova. Proprio con riguardo al baratto la Corte di cassazione aveva evidenziato la maggiore compatibilità con l'estraneità del Ciavardini alla strage, piuttosto che con la sua partecipazione.

Con riguardo all'omicidio Mangiameli è del tutto sfuggito alla corte bolognese come, individuati gli autori di tale fatto, tra loro non figura il ricorrente. Proprio l'assenza del Ciavardini mal si concilia con la partecipazione dello stesso alla strage, giacché la conoscenza del Mangiameli degli autori della strage costituiva il presupposto dell'azione ritorsiva nei suoi confronti.

La corte del rinvio ha escluso che vi fosse stato lo scambio delle patenti Caggiula-De Francischi, benché tale scambio sia stato accertato dalle sentenze di merito e non censurato dal supremo Collegio nel suo valore storico. La Cassazione ha solo censurato l'interpretazione del fatto nelle sue conseguenze logiche, in altre parole, l'omessa valutazione da parte



del giudice dell'appello dell'incongruenza tra la partecipazione del Ciavardini alla fase esecutiva dell'attentato e la sua disponibilità di un documento insicuro. Nell'intento di superare l'ostacolo evidenziato dalla Cassazione sulle corrette conseguenze logiche dello scambio di documenti, favorevoli alla difesa del Ciavardini, il giudice di rinvio ricorre ad un argomento nuovo e sorprendente: lo scambio di documenti non vi fu. Né la sentenza offre spiegazioni sui motivi per i quali lo stesso Fioravanti, il fratello Cristiano, Soderini, Sordi, Cavallini, interrogati in tempi diversi, avrebbero mentito sulla circostanza, pur godendo alcuni di loro dello status di collaboratori di giustizia attendibili. Non è convincente la tesi, che si legge nella sentenza, secondo cui il Ciavardini, che in un primo tempo aveva negato di aver ricevuto il documento "De Francisci", in un secondo tempo, interrogato dal giudice Giovanni Falcone, dopo che erano stati depositati gli atti del processo per la strage di Bologna, in virtù dell'acquisita conoscenza di tali atti, mutò versione, resosi conto di quanto avrebbe potuto giovargli sostenere di aver ricevuto quel documento. Tale tesi appare irragionevole se solo si considera che il Ciavardini ben poteva avere anche prima del deposito degli atti conoscenza del contenuto degli stessi, essendo difeso dal medesimo legale di Fioravanti e della Mambro. La conclusione del giudice di rinvio è che il Ciavardini, il 2 agosto 1980, avesse un documento sicuro e che questo fosse la patente di guida intestata a "Marco Arena"; tale documento sarebbe divenuto rischioso solo dopo il 5 agosto quando l'imputato lo "bruciò", esibendolo ad un automobilista con il quale aveva provocato un incidente stradale, mentre guidava un'autovettura rubata, affidatagli dagli altri componenti della sua banda; la sera prima in albergo, secondo la sentenza, Ciavardini si sarebbe astenuto dall'usare quel documento, pernottando in



albergo, per ragioni che nulla avevano a che vedere con le attività in funzione delle quali il documento gli era stato fornito. Ebbene, tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non è logica né aderente alle risultanze processuali. In primo, luogo, è lo stesso Ciavardini, alle cui dichiarazioni i giudici del rinvio attingono in altra parte, ad affermare che forse si trovava nell'impossibilità di usare un documento falso in suo possesso. La sentenza, inoltre, non chiarisce perché il Ciavardini, pur disponendo di un documento sicuro, non avesse pernottato in albergo con la fidanzata e gli amici la notte fra il 4 ed il 5 agosto. Infine, l'unico documento falso che il Ciavardini risulta aver utilizzato è quello "Flavio Caggiula", mentre il nominativo "Arena" non risulta mai registrato in nessun albergo o circostanza. Il documento "Arena", peraltro, a dire dello stesso Ciavardini, era così grossolanamente falsificato che se ne impose la distruzione pochi giorni dopo averlo ricevuto, nell'aprile 1980. Tale dichiarazione è immotivatamente disattesa dal giudice di rinvio.

Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui vi si afferma che la cessione del documento "Caggiula" dal Ciavardini al Fioravanti costituisca condotta idonea e penalmente rilevante ai fini della strage. Il dolo del concorso nel reato, sia esso eventuale sia necessario, presuppone non tanto un'efficienza causale, quanto un accordo preceduto da una rappresentazione e seguito dalla volontaria adesione al programma delittuoso e di questo non vi è prova, mentre la stessa sentenza ammette che la decisione e la data dell'attentato di Bologna furono stabilite dal Fioravanti senza neppure interpellare il Ciavardini. Si deve ancora considerare che il documento in questione era stato consegnato al Ciavardini solo temporaneamente ed in seguito al mandato di cattura, emesso nei suoi confronti per l'omicidio Amato, ed egli non avrebbe certo potuto



rifiutarsi di restituirlo al capo, Fioravanti, perché i rapporti di forza non lo consentivano.

Quanto alla partecipazione del Ciavardini alla fase esecutiva della strage, essa si snoda attraverso passaggi motivazionali tesi, alcuni, ad eludere gli ostacoli indicati dalla corte di legittimità, altri a giustificare la condanna attraverso la presunzione di una condotta incredibilmente non suscettibile di descrizione alcuna. Il ricorso prosegue contestando i passaggi della motivazione che concernono le condizioni fisiche del Ciavardini, con particolare riguardo alla sua "vistosa ferita" e sottolinea come la partecipazione del Ciavardini si manifesti frutto di supposizioni ovvero di opzioni derivanti dall'intima convinzione ma non da dati storici certi. Nonostante sia stata evidenziata la capacità del Fioravanti e non del minorene Ciavardini di procurarsi e maneggiare esplosivi, si deduce dalla forza di fuoco la necessarietà della presenza di più persone, dimenticando come proprio la sentenza di rinvio aveva ritenuto del tutto illogico e frutto di una mera opzione della precedente sentenza l'indicata necessarietà. Su questo filo si censurano le ulteriori supposizioni della sentenza in ordine alla scelta del luogo ove collocare la bomba, segnalando che difetta l'individuazione dello specifico compito del ricorrente. Secondo il ricorrente, perciò, si qualifica in termini di concorso materiale una condotta che lo stesso giudice ammette di non conoscere.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza abbia omesso ogni valutazione sia della personalità del ricorrente sia dei parametri individuati dal legislatore ai fini della quantificazione della pena. La sentenza elude il dato temporale, non considerando i venticinque anni trascorsi dal fatto, il percorso carcerario, la vita successiva contrassegnata dal reinserimento familiare e sociale e fa un uso arbitrario della discrezionalità.



Con il terzo motivo si censura che la corte d'appello abbia rifiutato di prendere cognizione di quanto devoluto dalla difesa in punto di continuazione con altri reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna e si sostiene che l'imputato aveva diritto ed interesse all'applicazione della continuazione in fase di cognizione.

Il difensore della persona offesa, Comune di Bologna, presenta memoria con la quale confuta i motivi del ricorso.

I Difensori depositano memoria difensiva nella quale si adombra la possibilità di una diversa pista investigativa.

Il Collegio osserva

Il ricorso è inammissibile perché, quando non propone questioni manifestamente infondate, prospetta valutazioni di fatto che vulnerano i limiti fissati dal legislatore al giudizio di legittimità, valutazioni volte a propiziare un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze processuali.

È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte suprema di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l'ulteriore specificazione che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi* (SU, 24.9.2003, Petrella, 226074).

I limiti del sindacato sulla motivazione davanti al giudice di legittimità sono stati fissati in varie sentenze alle quali conviene rifarsi:

- Sez. V, 30.11.1999, Moro, 215745: " In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato



dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento".

- Sez. un. 31.52000, Jakani, 216260: "In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.

- Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794: "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere



evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice."

- sez. un., 19.6.1996, Di Francesco, 205621: "Ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica".

Così perimetrato l'ambito del presente giudizio, rileva il Collegio che non ha pregio la censura difensiva secondo ~~la~~ quale la corte d'appello avrebbe travalicato i limiti propri del giudizio di rinvio, violando il giudicato interno mediante "una esaltazione del dato indiziario attraverso una lettura ulteriore rispetto all'apprezzamento già fornito dai precedenti giudizi e confermato dalla Suprema corte in termini di congruità ma certamente non in termini di risultato", a proposito della valutazione delle dichiarazioni dello Sparti, dei profili relativi alla morte del Mangiameli, dello spostamento dell'appuntamento del Ciavardini con i suoi amici dal 2 al 4 agosto, dello scambio di documenti col Fioravanti, per il quale ultimo, in particolare, il giudice di rinvio ricorre all'argomento, giudicato "nuovo e sorprendente", che lo scambio non vi fu. Non ha pregio perché la corte territoriale ha individuato e descritto i limiti e la natura del giudizio che le era stato devoluto in modo



conforme ai principi enunciati da questa Corte, rispettandoli poi.

Il giudizio di rinvio, di cui all'art. 627 cod. proc. pen., è libero ed autonomo nell'apprezzamento del fatto, nella valutazione delle emergenze processuali, purché rispetti i principi di diritto enunciati nella sentenza di rinvio e non ricada nei medesimi vizi della sentenza annullata. Questa Corte, infatti, con sentenza sez. 4, 21.6.2005, Poggi, 232019, ha stabilito che: "A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento".



Il Collegio non ravvisa alcuna contraddittorietà intrinseca né illogicità manifesta nelle proposizioni della sentenza, censurate dal ricorrente.

Non è davvero illogico sostenere, sulla base di congrue considerazioni in fatto, che il Ciavardini disponesse del documento "Arena", a fronte del fatto che non risulterebbe, dalle ricerche effettuate negli alberghi, che lo abbia in concreto usato in certe circostanze, perché la mancata prova dell'uso non esclude che il ricorrente ne avesse la disponibilità. La sentenza impugnata, al riguardo, fornisce una spiegazione che supera il vaglio di legittimità, precisando che "la mancanza di un documento sicuro, utilizzabile senza rischi, si verificò solo a partire dalla mattinata del 5.8.1980, quando l'imputato "bruciò" la patente <Arena> esibendola all'automobilista con il quale aveva avuto il citato incidente stradale guidando l'autovettura rubata...Per la notte precedente il Ciavardini si astenne, invece, dall'usare la patente <Arena> in un albergo per evitare di lasciarne traccia per ragioni che nulla avevano a che fare con le attività <di servizio> in funzione delle quali il documento falso gli era stato fornito. L'imputato aveva commesso un errore del genere già due settimane prima, contravvenendo alle regole del suo gruppo, in occasione del soggiorno a Venezia...La circostanza emerge dalle dichiarazioni rese da Valerio Fioravanti...e spiega perché il Ciavardini non ricadde nello stesso sbaglio...Va ricordato, in proposito, che anche il Cavallini era venuto a conoscenza dell'uso imprudente che il Ciavardini aveva fatto del documento <Caggiula>...".

Né vi è illogicità nell'individuazione del movente dell'omicidio Mangiameli, siccome collegato "con sicurezza, proprio negli ambienti palermitani di "Terza Posizione", a lui vicinissimi sul piano politico e personale, con la strage e con l'intervista di Amos Spiazzi". (Cfr. sentenza di rinvio, Cass. sez. 6,



17.12.2003, pag. 20). A prescindere dal fatto che la corte bolognese sostiene la sua affermazione con argomentazioni adeguate e non illogiche, che tengono conto delle decisioni giudiziali intervenute al riguardo, non può non rilevarsi che le censure alla vicenda Mangiameli avevano già formato oggetto del precedente ricorso per cassazione, quello conclusosi con la citata sentenza di rinvio, ed avevano superato il controllo di legittimità, tanto che non trova posto tra le questioni devolute. La sentenza di rinvio, dunque, non fa altro che condividere il precedente giudizio sull'episodio, arricchendolo di argomentazioni proprie ed autonome.

Non si prestano a rilievi di sorta, poi, le trancianti considerazioni sul ruolo del Cavallini, effettivamente bersaglio delle censure di questa Corte, non solo perché è evidente che le valutazioni dell'organo investigativo, in ordine ad un supposto concorrente nel reato, non possono condizionare quelle di chi giudica gli altri correi, ma anche perché la sentenza impugnata pone in evidenza, con argomenti non censurabili, come vi sia autonomia tra la posizione processuale dell'odierno imputato e quella del Cavallini, con ciò superando le obiezioni della sentenza di rinvio.

Né possono avere un seguito le considerazioni del ricorrente con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dello Sparti, che peraltro non formavano oggetto di rinvio, siccome evidentemente tendenti ad introdurre in questa sede un nuovo e non consentito apprezzamento di merito.

In ordine al cosiddetto "baratto", ossia alla reciproca conferma dell'alibi tra Fioravanti-Mambro e Ciavardini, cui s'è accennato in narrativa, la sentenza in esame risponde e supera la questione, posta dalla sentenza di rinvio, sostenendo che quell'episodio "conferma che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avvertirono l'esigenza di neutralizzare il pericolo che



Luigi Ciavardini divulgasse le proprie conoscenze in merito alla strage del 2.8.80 (e ciò ha costituito un elemento di accusa nei confronti dei suddetti Fioravanti e Mambro) ma non consente di inferire uno specifico indizio di reità nei confronti del Ciavardini e neppure un elemento a sostegno della sua innocenza, non potendo dirimere il dubbio se le conoscenze dell'imputato sul gravissimo crimine derivassero da un atteggiamento di connivenza oppure da un'effettiva partecipazione al medesimo reato". Per il giudicante il "baratto", dunque, "assume solo un significato rafforzativo dell'indizio del falso alibi" ma è "neutro" quanto ad indicazione di colpevolezza del Ciavardini per il reato *de quo*. La tesi, che si attesta saggiamente sull'informazione minima offerta dal baratto, è logica e ben argomentata; di contro, sarebbe stato mero esercizio di alchimia logica attribuire all'episodio altri significati favorevoli o contrari alla colpevolezza dall'imputato.

Il nucleo centrale, forte, della motivazione della sentenza impugnata si articola sui seguenti passaggi:

- Fioravanti e Mambro sono due degli autori della strage; così è stato stabilito con sentenza passata in giudicato e su questo non è più lecito discutere;
- Ciavardini militava nella stessa formazione eversiva dei due suddetti, ne condivideva il programma, si trovava con loro il giorno prima ed il giorno stesso della strage;
- Egli aveva saputo dell'imminente delitto: il giudice bolognese coglie, così, con lucidità il dato significativo della telefonata alla Loreti;
- Il Ciavardini dà al Fioranti, in prossimità della strage, il documento "Caggiula".

La sentenza, esamina dettagliatamente i singoli indizi offerti dai suddetti elementi, li concatena e li valuta complessivamente, con corretto metodo logico-giuridico, coerente con i principi enunciati da questa Corte la quale non ha mai cessato di prescrivere, con



specifico riferimento agli indizi, che poiché questi, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione; deve, quindi, procedere alla sintesi finale, accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto. Invero, con sentenza S.U. 12.7.2005, Mannino, 231678, questa Corte ha riaffermato il principio, stabilendo: "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo".

E' proprio la cessione del documento "Caggiula" nell'imminenza della strage, indizio di per sé significativo ma non determinante come prova della partecipazione al reato, che, valutato insieme all'altro dato fornito dalla consapevolezza di ciò che stava per accadere, indica, secondo il motivato parere della corte del merito, che il Ciavardini "abbia fornito un contributo causale alla verifica dell'impresa criminale perché eliminò, per colui che ne fu il principale artefice, un fattore di ostacolo sia nella fase in cui furono apprestati gli ultimi preparativi dell'attentato terroristico, sia in quella strettamente esecutiva, attentato che non tollerava



ostacoli di sorta per la sua importanza strategica e per la complessità della sua predisposizione organizzativa e che, tra l'altro, sarebbe stato inopportuno rinviare dopo l'imprevista lacerazione dei rapporti con Francesco Mangiameli". Ed ancora: "La consegna del documento <Caggiula> a Valerio Fioravanti, che l'utilizzò fino al momento del suo arresto (avvenuto il 5.2.1981) ebbe, inoltre, la funzione di agevolare la libertà di movimento e, comunque, la copertura con un'identità fittizia del capo banda nella gestione strategica del post-attentato sin dalla prima fase e rafforzò, anche in questa prospettiva, il proposito criminale del Fioravanti, per il quale la strage alla stazione di Bologna non costituiva un fatto di sangue a sé stante, ma un evento dalle conseguenze straordinarie, che nel panorama della destra eversiva avrebbe comportato importanti effetti sul piano della diffusione della lotta armata".

Restano, alla stregua di tali argomentazioni, inesorabilmente superate le considerazioni difensive tendenti ad accreditare, seppur in linea subordinata, l'ipotesi del favoreggiamento del Ciavardini verso il duo Fioravanti-Mambro, anziché del concorso nel delitto loro ascritto.

Questa Corte, invero, ha stabilito che: "Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione



dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti". (Cass., sez. 5, 13.4.2004, Terreno, 229200). V'è di più: quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi, invece, considerare sufficiente la prova dell'obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento. (Conf. Cass., sez. 1, 17.2.99, Doronzo ed altri, 214114).

La sentenza in esame svolge, poi, una serie di considerazioni a dimostrazione della partecipazione del Ciavardini al delitto anche quale esecutore materiale, unitamente ai due già condannati. A tale fine ed in tale contesto esamina dettagliatamente la questione della complessione del Ciavardini, della necessità della sua presenza alla stazione, in relazione alle caratteristiche di innesco e di collocazione del micidiale ordigno, affronta e supera, anche sulla scorta della comparazione con episodi pregressi di cui era stato protagonista l'imputato, la vexata quaestio della cicatrice che ne avrebbe deturpato il volto, rendendo lui riconoscibile e, perciò, inopportuna la sua presenza. Un complesso di argomentazioni esaustive, immuni da vizi di logica, allineate ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, indubbiamente, valgono, quanto meno, a ritenere che la partecipazione dell'imputato alla strage non subiva alcun impedimento e dimostrano chiaramente il percorso logico giuridico seguito dal giudicante per giungere ad affermare, in positivo, la materiale partecipazione del



Ciavardini alla fase propriamente esecutiva del delitto. Tali argomentazioni sono criticate dal ricorrente che le bolla, ma infondatamente, di illogicità e contraddittorietà, contrapponendo ad esse considerazioni di segno diverso. Sennonché, come s'è visto in apertura di questo paragrafo, compito di questa Corte Suprema non è quello di scegliere tra varie argomentazioni, magari tutte altrettanto logiche, ma di saggiare la tenuta logica di quelle dispiegate dal giudice del merito, cosa che nel caso di specie non è dubbia. "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Cass., Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone, 207944/5).

Del pari inammissibili sono le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso.

Non è vero che la sentenza impugnata ometta ogni esame della personalità dell'imputato, solo osserva che, premesso che nessuna censura era stata mossa in ordine all'imputabilità del Ciavardini, "in questa sede non e più...in discussione il giudizio espresso nelle precedenti fasi di merito, ricavato dall'esame della personalità dell'imputato e confortato dalle sentenze



di altre autorità giudiziarie che hanno giudicato il Ciavardini per fatti coevi o anteriori, pervenendo ad analoga valutazione di maturità, consapevolezza, e di piena capacità di autodeterminazione dell'imputato". E, peraltro, aggiunge, mostrando così di condividere quei giudizi a seguito di valutazione critica: "L'enorme gravità degli illeciti in contestazione conclamava, inoltre, in questo caso, la percepibilità del loro disvalore da parte del Ciavardini".

L'esame dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. è effettuato con correttezza, essendosi considerata l'estrema gravità della condotta dell'imputato, "l'impressionante" numero di vittime innocenti, le finalità eversive del crimine, il curriculum di delitti, tra cui due omicidi volontari, che già gravavano sull'imputato non ancora diciottenne.

Il bilanciamento delle circostanze, che si conclude con la subvalenza dell'unica attenuante, costituita dalla minore età, risulta effettuato con corretto metodo giuridico.

Valutata e ritenuta la continuazione con il delitto di banda armata, di cui al capo 1), per il quale era già intervenuta condanna irrevocabile.

Con il terzo motivo di ricorso si pone una questione manifestamente infondata. Si duole il ricorrente che la corte d'appello non abbia applicato l'istituto della continuazione "esterna" con i delitti di cui a precedenti sentenze di condanna, aderendo ad una richiesta del Procuratore generale e disattendendo le specifiche richieste difensive. Orbene, non può non rilevarsi che i limiti, fissati dall'art. 78 cod. pen., degli aumenti delle pene principali, nel caso di concorso di reati, sono interamente saturati dalla pena irrogata con la sentenza impugnata, giusta quanto dispone il n° 1 del comma primo del citato articolo, che li fissa in anni trenta, ossia nell'intera pena inflitta con la sentenza in esame. Comunque, a prescindere da ciò, a mente dell'art. 671 cod. proc.



pen., la questione può essere devoluta alla fase esecutiva, non essendo stata affatto esclusa dal giudice della cognizione, come invece sembra temere il ricorrente.

La declaratoria d'inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente, in quanto minorenni, al pagamento delle spese processuali né al versamento di sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende.

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 11.4.2007

Il Cons. est.

(F. Cardella)

Il Presidente

(G. M. Cosentino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAG 2007
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cangemi